

**ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DIPENDENZE
PATOLOGICHE RCC/2021/297 (INTEGRATO CON ATTO AGGIUN-
TIVO RCC/2021/432 e RCC/2023/235)**

In esecuzione della Delib. D.G. ARES n. 109 del 23/04/2024.

Atto aggiuntivo al contratto tra l'**Azienda Regionale della Salute (ARES)** con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Annamaria Tomasella, C.F. TMSNMR64A70L700N (in forza della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34 del 30/12/2021), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura **Centro di Accoglienza Don Vito Sguotti ODV** (di seguito denominata Struttura), C.F. 90003570927 e P.Iva NN con sede legale in Carbonia Via Mazzini 28/30, nella persona del Legale rappresentante Dott. Ortu Alberto, C.F. RTOLRT59M22B745C, dall'altra hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che con Deliberazione del Commissario ATS n. 552 del 09.07.2021 si è pro-ceduto ad autorizzare la stipula dei contratti con le strutture private accreditate per l'acquisto di prestazioni di assistenza alle persone con dipendenze patologiche per il triennio 2021 - 2023;

- che in esecuzione del provvedimento sopra indicato tra le parti è stato stipulato il contratto n. RCC/2021/297 (come integrato dall'atto aggiuntivo al contratto RCC/2021/432) per l'acquisto di prestazioni di assistenza alle persone con dipendenze patologiche, con decorrenza dal 01/01/2021 e scadenza al 31/12/2023;

- che con Deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 222 del 22/09/2023 si è preso atto della risoluzione del contratto per l'acquisto di prestazioni di assistenza alle persone con dipendenze patologiche sottoscritto con la struttura Coop. Sociale Il Ponte, per cessata attività della struttura medesima e che a seguito del medesimo provvedimento sono stati stipulati con le restanti strutture appositi contratti ed è stata autorizzata la distribuzione delle economie derivanti dalla risoluzione del contratto sopra indicato;

- che in esecuzione del provvedimento sopra indicato tra le parti è stato stipulato il contratto n. RCC/2023/235, al fine di garantire la continuità assistenziale dei pazienti ed i Livelli Essenziali di Assistenza, in misura proporzionale al tetto assegnato per l'anno 2023;

- che con deliberazione n. 4/56 del 15/02/24 la Giunta Regionale ha proceduto ad adeguare il sistema tariffario e il tetto di spesa per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie dei servizi residenziali per il trattamento delle dipendenze patologiche con efficacia dal 01/01/2023;

che in esecuzione della deliberazione regionale n.4/56 del 15/02/24 l'ARES ha proceduto ad adottare la deliberazione n. 109 del 23/04/2024 per la rideterminazione dei tetti di spesa a copertura anche dell'incremento tariffario;

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite con-ven-gono quanto segue:

Articolo Unico

Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo.

Il tetto di spesa complessivo assegnato alla struttura per l'anno 2023 per l'acquisto di prestazioni di assistenza alle persone con dipendenze patologiche, a seguito della

ARES - Azienda regionale della salute
Data: 22/05/2024 07:36:57 RCC/2024/0000008

Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5
D.lgs. 117/2017

deliberazione n. 109 del 23/04/2024 viene fissato in euro € 329.959,99

Il presente contratto, fatti salvi i casi di esenzione, è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.

Restano invariate tutte le restanti condizioni contrattuali.

Il Direttore Generale

Rapp.te legale Struttura accreditata

Dott.ssa Annamaria Tomasella

Dott. Ortu Alberto

ARES - Azienda regionale della salute
Data: 22/05/2024 07:36:57 RCCQ/2024/0000008